

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1002-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato n. 1002)

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 4 dicembre 1984 (V. Stampato Camera n. 2342)

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 1985

Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè disposizioni per il personale del lotto

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette

Art. 1.

1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.

2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validità, sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruo-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè disposizioni per il personale del lotto

Art. 1.

*Identico.**Identico.*

3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il contribuente deve farne richiesta all'intendente di finanza competente.

Art. 2.

Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 3.

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è prorogato fino al 31 dicembre 1986. È fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, nell'anno in cui cesserà la sospensione e per la parte effettivamente posta in riscossione.

Art. 2.

Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 15 marzo 1983.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è fissato al 31 dicembre 1986.

2. Sono fissati al 30 aprile 1985 i termini entro i quali devono essere richiesti all'Ufficio della motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione e al pubblico registro automobilistico l'annotazione di tale aggiornamento sul foglio complementare relativamente alle autovetture e agli autoveicoli per i quali siano state effettuate modifiche prima dell'entrata in vi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

1. I termini per gli accertamenti e le rettifiche scadenti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, ed il 31 dicembre 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

2. È altresì prorogata, sino al 31 dicembre 1986, la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive, relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gore della legge 21 luglio 1984, n. 362, riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa alla alimentazione a benzina.

3. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è fissato al 30 giugno 1986.

4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere fino al 31 dicembre 1985 l'indennità di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in lire 15.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il numero dei dipendenti del lotto che risulterà disponibile a seguito di provvedimenti di chiusura di ricevitorie per assoluta inagibilità costituirà un contingente formato su base provinciale, da immettere in servizio, con decreti del Ministro delle finanze, negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, in due scaglioni, rispettivamente, alla data del 31 luglio 1985 e del 31 gennaio 1986.

2. Fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, nonché a tutte le altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

le finanze, il trattamento economico spettante al detto personale è corrisposto dall'intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza, con aperture di credito ciascuna di ammontare non superiore a lire tre miliardi, in deroga al limite di valore di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.

3. Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Art. 5.

Identico.